



LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 08 02 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1 3 1995 N. 4

Finanziamento gestione patrimoniale ed economico - finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE E PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge nell' ambito dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni disciplina: a) il finanziamento regionale sulla base degli atti di pianificazione e di programmazione; b) la definizione delle politiche di gestione e delle condizioni per la loro attuazione da parte delle Unita' sanitarie locali (UUSLL) e delle Aziende ospedaliere; c) i sistemi di contabilita' e di utilizzazione del patrimonio; d) la gestione dei budget; e) gli strumenti del controllo di gestione.

ARTICOLO 2

(Atti di programmazione delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere)

1. Le scelte di programmazione delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere sono effettuate attraverso un insieme coordinato di piani programmi progetti e si basano sul piano sanitario nazionale sul piano sanitario regionale sugli altri atti di programmazione adottati dagli organi regionali nonche' limitatamente alle UUSLL sulle linee di indirizzo definite dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42. 2. I piani definiscono le finalita' gli indirizzi gli obiettivi e le politiche di gestione individuando le azioni programmatiche conseguenti; possono essere generali se si riferiscono all' attivita' complessiva dell' USL o dell' Azienda ospedaliera ovvero particolari se riguardano settori specifici di attivita'. 3. Il piano generale ha durata triennale. Deve essere adottato entro il 30 settembre dell' ultimo anno di vigenza del piano generale precedente ed il suo stato di attuazione e' verificato annualmente. 4. I programmi sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o piu' azioni coordinate preordinate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano generale. I progetti sono strumenti attuativi dei piani riferiti a specifici settori di intervento. 5. Gli atti di programmazione delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere sono adottati dal Direttore generale e sono soggetti al controllo di

cui all' articolo 35 della legge regionale n. 42/ 1994.

TITOLO II

DEL FINANZIAMENTO

CAPO I

SPESA CORRENTE

ARTICOLO 3

(Finanziamento delle UUSLL)

1. La Giunta regionale determina il finanziamento delle UUSLL tenuto conto della natura aziendale delle stesse del bacino di utenza delle prestazioni da erogare ed in particolare di criteri basati: a) con riferimento all' area ospedaliera sui risultati attesi in termini di prestazioni definiti sulla base della struttura dell' offerta sull' attivita' effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di qualita' efficacia ed efficienza; b) con riferimento all' area di assistenza dei distretti sanitari di base sulle caratteristiche epidemiologiche e sociali della popolazione con riferimento particolare alla fasce piu' deboli e maggiormente responsabili della domanda di prestazioni e del consumo delle risorse; c) con riferimento all' area della prevenzione collettiva sulle caratteristiche demografiche territoriali ed organizzative del bacino di utenza nonche' sui livelli di assistenza.

ARTICOLO 4

(Finanziamento delle Aziende ospedaliere)

1. A decorrere dall' anno 1995 ed in attesa del sistema di remunerazione a prestazione le fonti di finanziamento delle aziende ospedaliere sono costituite da: a) una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione ed erogata dalla Giunta regionale per l' anno 1995 nella misura dell' 80 per cento dei costi complessivi dell' anno precedente decurtati del disavanzo di gestione compresi gli oneri passivi in ragione di quest' ultimo sostenuti; b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini; c) gli introiti connessi all' esercizio dell' attivita' libero - professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; d) gli introiti connessi ai lasciti alle donazioni ed alle rendite derivanti dall' utilizzo del patrimonio dell' azienda; e) le eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni; f) la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate tenuto conto che la stessa rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell' acconto nella misura dell' 80 per cento di cui alla lettera a). 2. Le somme di cui alla lettera f) del comma 1 derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle UUSLL liguri sono corrisposte per conto delle UUSLL interessate dalla Giunta regionale al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini all' Azienda ospedaliera. 3. Per i fini di cui al comma 2 le Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale specifiche contabilita' analitiche per singolo caso. 4. Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle singole UUSLL in occasione della ripartizione del fondo sanitario. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il finanziamento dei presidi ospedalieri gestiti direttamente dalla USL. In tal caso l' accanto di cui alla lettera a) del comma 1 e' corrisposto all' USL cui il presidio ospedaliero appartiene.

ARTICOLO 5

(Finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari)

1. Al finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari previsti dal piano sanitario nazionale e regionale o da programmi regionali si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero in carenza sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 6

(Accantonamento di quote del fondo sanitario)

1. La Giunta regionale in occasione della ripartizione del fondo sanitario accantona: a) una quota non superiore all' 8 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisi; b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell' ambito delle Aziende ospedaliere; c) una quota non superiore al 2 per cento che la Giunta stessa può utilizzare per lo svolgimento di attività ivi comprese quelle in materia di studi e ricerche attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione nonché per aderire a manifestazioni ed iniziative ovvero organizzare o concorrere all' organizzazione di convegni congressi o rassegne che rivestano particolare rilevanza per l' aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale. 2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a) b) e c) comma 1 è ripartita a fine esercizio tra le UUSLL sulla base dei medesimi criteri definiti ai sensi dell' articolo 3.

ARTICOLO 7

(Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni ospedaliere specialistiche)

1. Le tariffe delle prestazioni ospedaliere specialistiche ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio sono definite dalla Giunta regionale tenuto conto dei criteri generali fissati dal Ministro della sanità ai sensi dell' articolo 8 comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

SPESA IN CONTO CAPITALE

ARTICOLO 8

(Criteri di finanziamento)

1. La quota del fondo sanitario in conto capitale è ripartita tra le UUSLL le Aziende ospedaliere le Istituzioni sanitarie e gli istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833

sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentiti i Direttori generali e gli Amministratori delle Aziende delle istituzioni e degli istituti interessati. 2. I programmi di cui al comma 1 devono tener conto dell' esigenza di assicurare l' efficienza e l' efficacia delle prestazioni erogate garantendo comunque corredandole alle effettive esigenze della popolazione l' equilibrio delle situazioni esistenti sul territorio regionale. relativamente alle strutture immobiliari agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

CAPO III

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

ARTICOLO 9

(Criteri di finanziamento)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall' art. 10 commi 6 e 8 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 gli oneri per la gestione dei servizi sociali delegati alle UUSLL dagli enti locali ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale medesima sono a totale carico di questi ultimi. 2. L' USL allo scopo di assicurare il pareggio economico finanziario nella gestione dei servizi sociali integrati con i servizi sanitari deve stipulare con l' ente delegante una convenzione in cui sono stabiliti: a) i contenuti la qualita' e le modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare: b) l' impegno dell' ente delegante a precise scadenze nei pagamenti.

DEL PATRIMONIO

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE PATRIMONIALI

ARTICOLO 10

(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti alle UUSLL ed alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. 2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all' esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall' articolo 826 comma 3 del Codice Civile. 3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 2. 4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere. 3. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi. 6. Ai fini della formazione dello stato patrimoniale delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere l' ammortamento del costo dei beni patrimoniali e' determinato sulla base di criteri determinati dalla Giunta regionale tenuto conto dei coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei.

ARTICOLO 11

(Inventario generale del patrimonio)

1. Le attività e le passività relative alle UUSLL ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario generale. 2. L' inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio di esercizio. 3. Nell' inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all' esatta identificazione dei beni ed in particolare: a) titolo di provenienza dati catastali e rendita imponibile qualora trattasi di bene immobile; b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l' indicazione della quota di ammortamento disposta; c) eventuali redditività. 4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all' articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I beni mobili non più idonei all' uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico - economico delle condizioni che determinano tale stato. 6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati. 7. La Giunta regionale definisce criteri uniformi per la valutazione dei beni sulla base dei principi stabiliti dal Codice civile. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere recepiscono tali criteri nei rispettivi regolamenti di contabilità.

ARTICOLO 12

(Consegnatari dei beni)

1. I Direttori generali delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili. 2. Tali dipendenti sono responsabili dei beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi inventari del libro giornale delle note di variazione e dei buoni di carico e scarico.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13

(Destinazione d' uso dei beni patrimoniali indisponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati: a) all' uso diretto da parte delle aziende proprietarie; b) ad uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria. 2. L' uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito a soggetti pubblici o privati nei casi in cui ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo n. 502/ 1992 e successive modifiche ed integrazioni si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall' articolo 4 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

ARTICOLO 14

(Destinazione d' uso dei beni patrimoniali disponibili)

1. Il Direttore generale determina con proprio provvedimento la destinazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile. 2. La destinazione puo' avvenire: a) a titolo oneroso mediante contratti di locazione affitto od uso a soggetti pubblici o privati dietro corrispettivo di un canone; b) a titolo gratuito mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che perseguono finalita' di interesse generale in materia di assistenza sanitaria socio - sanitaria ed ospedaliera.

ARTICOLO 15

(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e' disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito: a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione; b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa. 3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all' alienazione la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene.

ARTICOLO 16

(Alienazione dei beni patrimoniali)

1. Il Direttore generale provvede all' alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi. 2. L' alienazione e' effettuata di norma mediante pubblico incanto ovvero quando in relazione alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero di soggetti interessati mediante licitazione privata. 3. All' aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell' avviso d' asta ovvero nella lettera di invito. 4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi: a) quando il valore del bene non superi lire 50.000.000; tale importo e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell' anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall' istituto Centrale di Statistica; b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza adeguatamente motivate; d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

TITOLO III

DELL' ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I

FORNITURA DI BENI E SERVIZI APPALTO E CONCESSIONE DI LAVORI

ARTICOLO 17

(Fornitura di beni e servizi)

1. Alla fornitura di beni e servizi alle UUSLL e alle Aziende ospedaliere si provvede mediante contratti di acquisto di acquisto a riscatto con o senza opzioni per l' acquisto di locazione e di locazione finanziaria.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere perfezionati mediante gare aventi la forma del pubblico incanto della licitazione privata dell' appalto concorso e della trattativa privata. 3. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso nei seguenti casi: a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto una licitazione privata o un appalto concorso purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura; b) quando si tratti di forniture la cui fabbricazione o consegna a causa di particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato; c) nella misura strettamente necessaria quando l' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l' Amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non devono tuttavia mai essere imputabili all' Amministrazione aggiudicatrice; d) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all' ampliamento di forniture o di impianti esistenti qualora il cambiamento di fornitore obblighi l' Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente l' impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; e) quando si tratti di forniture del valore non superiore a 200.000 ECU IVA esclusa; f) quando si tratti di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca di prova di studio o di messa a punto a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto.
4. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni si applicano ai contratti il cui valore di stima con esclusione dell' IVA sia uguale o superiore alle unità di conto europee indicate nell' articolo 1 dello stesso decreto. Le medesime disposizioni si applicano anche ai restanti contratti per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e fatto salvo quanto stabilito dal dPR 18 aprile 1994 n. 573. 5. Al fine di salvaguardare le esigenze pubbliche di tutela degli utenti le forniture di prodotti - sia ad uso diagnostico che terapeutico ad alto contenuto tecnologico sono aggiudicate a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell' articolo 16 lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. In tal caso ai sensi dell' articolo 9 del PR 18 aprile 1994 n. 753 debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono della certificazione dallo stesso articolo prevista. 6. La Regione svolge indagini conoscitive sui costi delle attività contrattuali delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere sulla base di quanto stabilito dall' articolo 20 della presente legge. A tal fine si avvale del supporto dell' Osservatorio regionale dei prezzi previsto dal medesimo articolo 20.

ARTICOLO 18

(Appalto e concessione di lavori)

1. Agli appalti ed alle concessioni di lavori si applicano le normative statali vigenti in materia in luogo delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 settembre 1993 n. 45. 2. I piani di fattibilità i progetti e la

direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati alle strutture tecniche dipendenti dalle aziende sanitarie anche consorziate tra loro a tali fini.

ARTICOLO 19

(Pubblicità dei contratti)

1. I contratti ed i verbali per incanti licitazioni private appalti e tutti gli atti delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal personale della competente unità operativa. 2. E' fatta salva la possibilità di ricorso anche a seguito di richiesta dell' altro contraente alla forma notarile. 3. Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto.

ARTICOLO 20

(Osservatorio dei prezzi e indagini comparative e sui prezzi)

1. Al fine di consentire indagini comparative sui prezzi ciascun Direttore generale trasmette semestralmente alla Regione un elenco contenente l' indicazione delle procedure seguite del settore merceologico della quantità e della qualità del prezzo delle modalità di pagamento e del luogo di acquisizione dei beni e dei servizi forniti nel periodo considerato. Tale elenco deve comprendere le forniture di beni e servizi di importo annuo superiore a lire centoventimilioni. 2. La Giunta regionale nomina un Osservatorio regionale dei prezzi che sulla base dei dati acquisiti provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle UUSLL e dalle aziende ospedaliere e rende noti semestralmente i prezzi di riferimento. Tale Osservatorio e' così composto: a) il dirigente generale direttore del dipartimento regionale servizi sociali e attività culturali o suo sostituto; b) tre provveditori di cui due designati dalle UUSLL e uno delle aziende ospedaliere; c) un esperto in materia designato dalle Camere di commercio. 3. I prezzi pubblicati sono utilizzati dalle UUSLL e dalle Aziende ospedaliere per l' individuazione del miglior prezzo di mercato ai fini della fornitura di beni e servizi. 4. Il Centro di controllo direzionale di ciascuna USL ed Azienda ospedaliera utilizza i dati pubblicati sia al fine di un costante monitoraggio comparativo dei risultati in termini di economicità delle procedure di acquisizione dei beni e servizi sia al fine di integrare le informazioni utili per l' esercizio del controllo di gestione. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia.

ARTICOLO 21

(Regolamenti delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere)

1. I Direttori generali entro novanta giorni dalla loro nomina sulla base di schemi tipo predisposti dalla Giunta regionale disciplinano in apposito regolamento le procedure dei contratti di fornitura di appalto e concessione di lavori sulla base dei principi stabiliti dagli articoli 17 e 18 della presente

CAPO III

SERVIZI ECONOMIA

ARTICOLO 22

(Caratteristiche limiti e modalita' di esecuzione)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere possono provvedere all' esecuzione in economia di lavori e forniture mediante amministrazione diretta e cottimo fiduciario. 2. I limiti e le modalita' per l' esecuzione di tali lavori e forniture sono disciplinati dal Direttore generale in apposito regolamento adottato sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento di cui all' articolo 10 del DPR 18 aprile 1994 n. 573 che indichi in particolare: a) la natura dei lavori e delle forniture da eseguirsi in economia; b) i limiti massimi di spesa; c) il divieto di qualsiasi frazionamento artificioso delle spese; d) i limiti massimi percentuali di spesa annuali con riferimento alle assegnazioni di bilancio.

TITOLO IV

DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO I

CONTABILITA' GENERALE

ARTICOLO 23

(Bilancio di previsione)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere adottano ogni anno un bilancio economico di previsione. 2. Il bilancio e' approvato dal Direttore generale entro il 30 settembre di ciascun esercizio coincidente con l' anno solare ed e' riferito all' esercizio successivo. 3. Il bilancio e' redatto sulla base dei piani dei programmi e dei progetti.

ARTICOLO 24

(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere adottano entro il 30 settembre di ogni anno insieme al bilancio economico annuale di previsione anche il bilancio pluriennale di previsione. 2. Il bilancio pluriennale e' approvato dal Direttore generale. E' redatto in coerenza con il piano generale e' riferito ad un arco temporale coincidente con questo e ne rappresenta la traduzione in termini economici finanziari e patrimoniali.

ARTICOLO 25

(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico la situazione patrimoniale e finanziaria delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere. 2. Il bilancio di esercizio e' approvato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell' esercizio successivo a quello cui si riferisce. 3. Il Direttore generale per motivate ragioni puo' chiedere alla Giunta regionale una proroga non superiore a sessanta giorni dei termini di cui al comma 2.

ARTICOLO 26

(Struttura del bilancio di esercizio)

1. I bilanci di esercizio delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere sono costituiti dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. 2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformita' al decreto interministeriale previsto dall' articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti di cui all' articolo 2427 del Codice Civile come modificato dall' articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 in quanto compatibili. 4. Per i fini di cui alla lettera h) dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 nei bilanci deve essere indicata la spesa complessiva per il personale. 5. Ai bilanci delle UUSLL debbono essere allegati i bilanci di ciascun presidio ospedaliero.

ARTICOLO 27

(Piano dei conti di contabilita' generale)

1. I valori relativi ai costi ai ricavi ai proventi ed alle componenti patrimoniali delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere sono classificati in conti. 2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori. 3. L' insieme dei conti costituisce il piano dei conti. 4. Il piano dei conti e' adottato in conformita' allo schema interministeriale previsto dall' articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 28

(Principi per la redazione dei bilanci)

1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili. 2. Al fine di assicurare omogeneita' la Giunta regionale puo' fissare ulteriori criteri integrativi.

ARTICOLO 29

(Prospetti sulle previsioni annuali di cassa)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere per i fini di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni trasmettono alla Giunta regionale unitamente al bilancio economico di previsione il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa. 2. Tale prospetto e' altresì trasmesso con cadenza trimestrale nei termini previsti dalla legge richiamata al comma 1.

ARTICOLO 30

(Utili e perdite di esercizio)

1. Gli utili di esercizio sono utilizzati per investimenti in conto capitale per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Limitatamente alle UUSLL gli utili di esercizio possono essere utilizzati anche per riequilibrare eventuali situazioni di disomogeneità esistenti nell' ambito del rispettivo territorio. 2. Alle perdite di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi individuati dal Direttore generale in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione nonché attraverso l' alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile. 3. Nel caso di perdite di esercizio il Direttore generale deve indicare nella relazione da allegare al bilancio di esercizio le specifiche cause che hanno determinato le perdite stesse indicando altresì puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

ARTICOLO 31

(Relazioni del Direttore generale sulla gestione)

1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell' azienda e sull' andamento della gestione nel suo complesso e nelle diverse Aree dipartimentali in cui le UUSLL e le Aziende ospedaliere si articolano ai sensi della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 con particolare riguardo ai costi ai ricavi ed agli investimenti.

ARTICOLO 32

(Relazioni del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori trasmette annualmente al Direttore generale una relazione contenente le proprie valutazioni sulla situazione generale e sull' andamento della gestione nonché sulle previsioni o sui risultati dell' esercizio. 2. In tale relazione che deve essere allegata ai bilanci il Collegio formula altresì osservazioni e proposte in ordine ai bilanci stessi. 3. Per i fini di cui al comma 1 il Direttore generale trasmette al Collegio gli schemi di bilancio.

ARTICOLO 33

(Pubblicazione dei bilanci)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere ai sensi dell' articolo 5 comma 4 lettera e) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni pubblicano sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall' approvazione da parte della Giunta regionale i bilanci di esercizio unitamente alle sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.

CAPO II

METODICA DI BUDGET

ARTICOLO 34

(Budget)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere adottano la metodologie di budget al fine di formulare con riferimento ad un arco di tempo annuale ed in coerenza con le scelte di programmazione articolate e analitiche previsioni relativamente ai risultati da conseguire alle attivita' da realizzare ed ai fattori operativi da utilizzare alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare agli investimenti da compiere. 2. Il budget consiste nell' indicazione di costi e di attivita' riferiti all' esercizio successivo a quello in cui e' approvato che il Direttore generale assume in termini di responsabilizzazione economica sulla base di un tetto di risorse determinato dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all' articolo 3 tenendo conto in maniera unitaria e coordinata delle risorse disponibili e delle attivita' che l' USL o l' Azienda ospedaliera sono effettivamente in grado di svolgere per il perseguimento della miglior qualita' delle prestazioni erogate. 3. La metodologia di budget si articola su: a) budget generale che coinvolgono l' intera attivita' delle singole UUSLL e delle Aziende ospedaliere; b) budget riferito ai presidi ospedalieri delle UUSLL alle componenti organizzative delle Aziende ospedaliere ed agli Ambiti sanitari; c) budget riferito ai Distretti sanitari di base.

ARTICOLO 35

(Budget generale)

1. Il budget generale si articola in tre parti: a) budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e la loro utilizzazione in modo da consentire la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti; b) budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa; c) budget economico che indica in analisi le attivita' i costi i ricavi ed i proventi. Nei costi devono essere evidenziati: 1) i costi di acquisto delle prestazioni (prezzi per qualita'); 2) i costi per i programmi legati alla prevenzione; 3) altri costi. 2. Al budget generale deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni le azioni preordinate agli obiettivi fissati nel budget i risultati attesi i criteri di misurazione adottati con separata evidenza dei servizi sociali delegati. 3. Limitatamente alle aziende ospedaliere il budget generale tenuto conto della tariffazione ed in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica deve stabilire le quantita' presunte e la tipologia delle prestazioni sia di degenza che ambulatoriali da fornire a fronte del finanziamento di cui all' articolo 4 comma 1 lettera a). 4. La quantita' la tipologia e gli standard

di qualita' delle prestazioni preventivate ai sensi del comma 3 formano oggetto di contrattazione tra la Regione e l' azienda ospedaliera. 5. La verifica a consuntivo da parte della Giunta regionale dell' osservanza di quanto preventivato ai sensi del comma 3 tenuto conto di eventuali motivati scostamenti costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da erogare nell' anno successivo. 6. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio annuale di previsione. 7. Il Direttore generale puo' procedere alla revisione del budget generale in particolare al verificarsi di situazioni sopravvenute con particolare riferimento alla disponibilita' di nuove risorse finanziarie o all' emanazione di atti e di programmi speciali nazionali e regionali che impongono nuovi vincoli alle UUSLL ed alle Aziende ospedaliere.

ARTICOLO 36

(Budget delle componenti organizzative delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere)

1. I budget delle componenti organizzative delle UUSLL e delle Associazioni ospedaliere si riferiscono alle aree dipartimentali alle unita' operative alle componenti organizzative ivi compresi i presidi ospedalieri operanti in ciascun ambito sanitario e in ciascun distretto sanitario di base. 2. Tali budget articolati e strutturati come il budget generale sono approvati dal Direttore generale sentiti i responsabili delle componenti organizzative interessate. 3. I budget riferiti ai presidi ospedalieri devono contenere quanto previsto dall' articolo 35 comma 3. La verifica a consuntivo di tali contenuti da parte del direttore generale tenuto conto di motivati scostamenti costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da determinare per l' anno successivo.

CAPO III

CONTABILITA' ANALITICA

ARTICOLO 37

(Finalita' e caratteristiche)

1. La contabilita' analitica ha come fine: a) l' analisi comparativa dei costi dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione; b) l' elaborazione di indicatori di produttivita'; c) l' elaborazione di standard di riferimento da utilizzarsi anche al fine della ripartizione del fondo sanitario. 2. La contabilita' analitica e' caratterizzata: a) dalla articolazione delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere in Centri di costo; b) dalla classificazione dei costi in un Piano dei conti predisposto sulla base di uno schema tipo definito dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 38

(Centri di costo)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere sono articolate in Centri di costo. 2. Il Centro di costo costituisce un' unita' organizzativa nell' ambito della quale sono svolte attivita' dirette od ausiliarie che per il loro carattere di omogeneita' consentono di imputare al Centro i vari costi sostenuti. 3. All' articolazione delle

UUSSLL e delle Aziende ospedaliere in Centri di costo provvedono i Direttori generali attraverso un Piano dei Centri di costo adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I Centri di costo devono coincidere od essere ricompresi nelle componenti organizzative in cui si articolano le UUSSLL e le Aziende ospedaliere ai sensi della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42. 5. Il responsabile di ciascun Centro di costo e' individuato nel responsabile della componente organizzativa di riferimento.

ARTICOLO 39

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione e' basato sull' integrazione tra il sistema della contabilita' analitica ed il sistema degli indicatori di qualita' previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo n. 502/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il controllo di gestione deve essere organizzato con i criteri che garantiscono il coinvolgimento nell' attivita' di controllo di tutti i livelli di responsabilita' presenti nelle varie componenti organizzative delle UUSSLL e delle Aziende ospedaliere che consentano di analizzare: a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario ed alla capacita' produttiva; b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi. 3. Il Direttore generale avvalendosi del Centro di controllo direzionale previsto dalla legge regionale n. 42/ 1994 verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi dei rendimenti e dei risultati la realizzazione degli obiettivi la qualita' delle prestazioni fornite la corretta ed economica gestione delle risorse. 4. I risultati dell' attivita' di controllo di cui al presente articolo sono comunicati trimestralmente alla Giunta regionale ed al Collegio dei Revisori.

TITOLO V

SERVIZIO DI CASSA SCRITTURE OBBLIGATORIE E REGOLAMENTI

ARTICOLO 40

(Servizio di cassa)

1. Il servizio di cassa delle UUSSLL e delle Aziende ospedaliere e' affidato con apposita convenzione ad un istituto di credito che curera' altresì i rapporti con le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria unica. 2. Il Direttore generale definisce specifiche modalita' e procedure per gli incassi e per i pagamenti ed individua i soggetti autorizzati a disporli. 3. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto del regolamento di cui all' articolo 10 del DPR 18 aprile 1994 n. 573 adotta uno schema tipo di regolamento delle spese economali definendo in particolare: a) la natura delle spese economali; b) i limiti massimi di ogni singola spesa; c) il divieto di qualsiasi frazionamento artificioso delle spese; d) i limiti massimi percentuali di spesa annuali con riferimento alle assegnazioni di bilancio. 4. Nel termine di novanta giorni dall' adozione dello schema di cui al comma 3 ciascun Direttore generale disciplina i limiti e le modalita' per l' effettuazione delle spese economali.

ARTICOLO 41

(Scritture obbligatorie)

1. Le UUSSLL e le Aziende ospedaliere devono tenere i seguenti libri: a) libro giornale in partita doppia:

b) libro delle deliberazioni del Direttore generale; c) libro delle adunanze del Collegio dei revisori; d) libro degli inventari; e) giornale di magazzino; f) ogni altro libro ritenuto necessario per una corretta gestione della contabilità economico - finanziaria. 2. Le scritture contabili devono consentire: a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico; b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici; c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi; d) la formazione di situazioni periodiche dell' andamento economico di gestione.

ARTICOLO 42

(Regolamento di contabilità)

1. Le UUSLL e le Aziende ospedaliere definiscono in appositi Regolamenti di contabilità i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile. 2. A tali fini la Giunta regionale sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge determina criteri e modalità di carattere generale per la tenuta della contabilità delle scritture obbligatorie nonché per l' organizzazione del controllo di gestione. 3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di contabilità sono adottati dai Direttori generali delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere nei successivi novanta giorni.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43

(Gestione economico finanziaria dei presidi ospedalieri delle UUSLL)

1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle UUSLL sono equiparati alle Aziende ospedaliere. 2. Ai fini della redazione dei bilanci nello stato patrimoniale di ciascun presidio ospedaliero sono iscritti i beni appartenenti al patrimonio dell' USL ed utilizzati dal presidio stesso per lo svolgimento della propria attività'.

ARTICOLO 44

(Piano di alienazione di beni patrimoniali disponibili)

1. La Giunta regionale al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie per l' ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge propone al Consiglio regionale l' adozione di un piano per l' alienazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile delle aziende sanitarie. 2. Tale piano deve in particolare individuare i beni per i quali è prevista l' alienazione ed è approvato d' intesa con i direttori generali delle UUSLL e delle aziende ospedaliere interessate.

ARTICOLO 45

(Divieto di indebitamento)

1. La contrazione di mutui o l' accensione di altre forme di credito previste dall' articolo 3 comma 5 lettera f) numero 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate dalla Giunta regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale individua le entrate proprie in base alle quali determinare la capacita' di indebitamento.

ARTICOLO 46

(Contabilita' relativa alla gestione delle camere a pagamento)

1. Per la gestione delle camere a pagamento le UUSLL e le aziende ospedaliere provvedono oltre alla contabilita' prevista dall' articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni alla tenuta di una contabilita' separata che deve tener conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonche' delle spese alberghiere che costituiscono componenti di costo ai fini della determinazione delle tariffe. Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo. 2. Nel caso in cui la contabilita' separata di cui al comma 1 presenti un disavanzo il direttore generale e' obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari compreso l' adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

ARTICOLO 47

(Regime transitorio)

1. Fino al 31 dicembre 1995 le UUSLL e le Aziende ospedaliere si avvalgono in via transitoria della contabilita' finanziaria secondo le norme di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 e successive modificazioni e le norme nazionali vigenti in materia in quanto applicabili. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente all' adozione del rendiconto generale annuale per l' esercizio 1995. 2. La gestione economico finanziaria e patrimoniale stabilita dalla presente legge e' avviata nell' anno 1995. Nell' ambito di tale gestione dovranno in particolare essere verificati e valutati gli effetti nei confronti delle Aziende sanitarie delle nuove modalita' di finanziamento previste ai fini di eventuali adeguamenti. 3. A tali fini il Direttore generale entro sessanta giorni dal suo insediamento adotta con proprio atto un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico contabile gestionale e di controllo dell' Azienda sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti delle azioni da compiere delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell' obiettivo. Il progetto e' trasmesso entro dieci giorni dall' adozione al Collegio dei revisori ed alla Giunta regionale che ne verifica la fattibilita'. 4. Nel corso dell' anno 1995 il Direttore deve dar conto alla Giunta regionale della progressiva realizzazione del progetto con relazioni trimestrali. Tali relazioni sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori. 5. In relazione alla necessita' di garantire nella fase di avvio della nuova contabilita' economico - finanziaria assetti omogenei sull' intero territorio regionale la Giunta regionale puo' avviare forme di sperimentazione con particolare riguardo all' organizzazione dei centri di costo degli indicatori di qualita' e del controllo di gestione. A tali fini nell' ambito del fondo sanitario regionale individua le risorse necessarie adottando altresì i relativi provvedimenti di spesa. 6. Tutti i rapporti di debito o di credito risultanti alla data del 31 dicembre 1994 non fanno carico alle nuove aziende sanitarie e sono trasferite ad un apposito ufficio stralcio individuato dalla Giunta regionale. A tal fine i Direttori Generali delle Unità sanitarie locali certificano e trasmettono non oltre il 31 marzo 1995 alla Giunta regionale la documentazione concernente le singole documentazioni debitorie e creditorie maturate al 31 dicembre 1994."

ARTICOLO 48

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

ARTICOLO 48 SUBARTICOLO 1

1. Sono abrogate le seguenti norme: a) legge regionale 1 aprile 1982 n. 19;

ARTICOLO 48 SUBARTICOLO 2

1. Sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

b) legge regionale 23 gennaio 1984 n. 5;

ARTICOLO 48 SUBARTICOLO 3

1. Sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

c) legge regionale 27 aprile 1987 n. 9;

ARTICOLO 48 SUBARTICOLO 4

1. Sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

d) legge regionale 4 aprile 1991 n. 3 limitatamente agli articoli 7 e 9.

ARTICOLO 49

(Modificazioni alla legge regionale n. 42/ 1994)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 42/ 1994 e' inserita la seguente lettera: " b1) verifica ed esprime il proprio parere sui budget delle UUSLL e delle Aziende ospedaliere".

2. Alla lettera c) comma 1 dell' articolo 35 della legge regionale n. 42/ 1994 le parole " programmi di attivita' sono sostituite dalle seguenti " piano generale programmi e progetti".

ARTICOLO 50

(Istituzioni ed enti che erogano assistenza ospedaliera)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche: a) all' Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova nell' ambito della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come richiamato dall' articolo 9 comma 1 della legge regionale n. 42/ 1994; b) all' Ospedale Evangelico Internazionale di Genova compatibilmente con il regime giuridico amministrativo di diritto privato di tale ente e nei limiti fissati dalla convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 come richiamato dall' articolo 9 comma 1 della legge regionale n. 42/ 1994. 2. Le norme in materia di finanziamento stabilite dalla presente legge per le Aziende ospedaliere si applicano altresì limitatamente alle attivita' assistenziali agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico operanti sul territorio regionale.

ARTICOLO 51

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 febbraio 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1995

___Num:0010

___Boll___Uff___Num:04

___Boll___Uff___Anno:1995